

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL COLLEGIO GIUDICANTE DI PRIMO GRADO
COSTITUITO PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE

composto dai signori:

- | | |
|-------------------|------------|
| - Maura La Terza | Presidente |
| - Mario Condemi | Giudice |
| - Roberto Capuzzi | ” |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3/2021 del registro ricorsi in materia di impiego, promosso dalla CGIL - Corte costituzionale, per l'accertamento e la dichiarazione della natura antisindacale della condotta attuata dalla Corte costituzionale in riferimento all'adozione delle modifiche del Regolamento dei servizi e del personale approvate il 7 ottobre 2021, nonché per il comportamento e gli atti della Corte costituzionale che hanno caratterizzato l'iter di approvazione.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione della Corte costituzionale;

visti gli atti tutti della causa;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 2022 il Giudice relatore Roberto Capuzzi;

uditi l'avv. Carlo de Marchis Gomez per la CGIL - Corte costituzionale e l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per l'Amministrazione della Corte costituzionale.

Ritenuto in fatto

1.- Il ricorso della associazione sindacale CGIL - Corte costituzionale (d'ora in poi per comodità Cgil), notificato a mezzo pec alla Corte costituzionale e all'Avvocatura generale dello Stato in data 10 dicembre 2021, si incentra su un cospicuo gruppo di argomentazioni finalizzate, sotto vari profili, a censurare il comportamento antisindacale della Corte costituzionale in sede non giurisdizionale, in occasione della adozione di modifiche rilevanti del trattamento economico e giuridico del personale dipendente avvenute nel corso dell'anno 2021.



La ricorrente chiede il riconoscimento, nell'alveo dell'autodichia di cui è titolare la Corte costituzionale, di una azione analoga a quella prevista per la generalità dei lavoratori del settore pubblico e privato *ex art. 28* della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2.– Il ricorso ricostruisce analiticamente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede che la Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento diretto a stabilire la pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti e i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. È previsto in tale articolo che: “[...]. La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti”.

La disciplina dei servizi e del personale della Corte, in ossequio al soprarichiamato art. 14, è posta in un atto regolamentare approvato con deliberazione del 10 febbraio 1984 e successive modifiche.

Gli artt. 55, 56 e 57 di tale atto, denominato Regolamento dei servizi e del personale della Corte (RSP), riconoscono, tra l'altro, il diritto di associazione sindacale ai dipendenti della Corte e il diritto delle associazioni sindacali alla previa consultazione e informazione. Nulla prevedono quanto al diritto alla negoziazione/contrattazione e al diritto di azione in autodichia dei diritti e delle prerogative delle associazioni sindacali.

I rapporti sindacali sono ulteriormente regolati da un “Protocollo relazioni sindacali” del 17 novembre 2005 firmato dal Presidente della Corte costituzionale e dai rappresentanti dei sindacati, compresa la Cgil, che prevede, tra l'altro, che “le proposte dell'amministrazione, quando si figurino questioni di carattere generale attinenti allo stato giuridico ed economico del personale, alle condizioni di lavoro e ai sistemi di accesso ai ruoli della Corte, sono comunicate con un congruo anticipo alle organizzazioni sindacali per ricevere un parere che dovrà essere reso per iscritto al Segretario generale entro congruo termine. Le proposte delle organizzazioni sindacali sono esaminate entro due mesi dalla loro presentazione”.

Infine, la deliberazione 24 gennaio 2018, agli artt. 1 e 2, prevede la istituzione di Collegio Giudicante di primo e secondo grado competenti a giudicare su provvedimenti attinenti alla materia dell'impiego del personale della Corte costituzionale.

All'art. 6 è previsto che i Collegi di cui all'art. 2 giudicano con i poteri della giurisdizione esclusiva.

3.– Così ricostruito il quadro ordinamentale, secondo la prospettazione del sindacato ricorrente, la Corte costituzionale in sede non giurisdizionale avrebbe violato il Protocollo del 2005 in quanto (in disparte la mancata attivazione della pur non

disciplinata contrattazione), prima di assumere determinazioni definitive in ordine allo stato giuridico ed economico del personale, avrebbe mancato di attivare le preventive consultazioni e informazioni a cui aveva diritto il sindacato.

La modifica del Regolamento ha riguardato la riduzione del ruolo organico da 241 a 213 dipendenti, una procedura di stabilizzazione di numerosi lavoratori a comando e contratto, una contestuale riqualificazione delle qualifiche funzionali, la modifica degli inquadramenti e mansioni e l'introduzione di incarichi speciali con approvazione delle relative tabelle indennitarie; nell'iter di tale modifica regolamentare i rappresentanti sindacali sono stati consultati solo in parte, avendo ricevuto inadeguati flussi informativi senza possibilità di incidere sul processo decisionale tramite contrattazione o effettiva concertazione. Inoltre, la Corte si sarebbe rifiutata di procedere alle revisioni dei trattamenti economici dei dipendenti tramite una consultazione e una negoziazione con le rappresentanze dei lavoratori.

La ricorrente espone in maniera circostanziata le condotte antisindacali a suo dire messe in atto in occasione della riforma del Regolamento dei servizi e del personale in violazione delle prerogative del sindacato la cui funzione sarebbe stata conculcata o svilita a un ruolo secondario privo di significato.

Nell'aprile 2021, alla presenza del Vice Segretario generale, la Cgil veniva informata della decisione di procedere alla riforma del Regolamento senza ricevere in tale occasione alcuna specifica comunicazione del contenuto delle modifiche da apportare.

L'11 maggio 2021 la rappresentanza Cgil inoltrava al Comitato per le relazioni con le organizzazioni sindacali una propria nota con la quale sollecitava un confronto in merito ai contenuti delle modifiche indicando le materie che, a suo dire, dovevano essere discusse.

In data 24 giugno 2021 una prima bozza veniva consegnata ai rappresentanti sindacali sollecitandosi l'inoltro di un giudizio tecnico per il successivo 5 luglio 2021.

La bozza non conteneva alcun incremento dei livelli salariali, fermi al 2011, nonostante il fatto che l'art. 57 del RSP preveda un riesame triennale delle retribuzioni.

In data 13 luglio 2021 i sindacati evidenziavano al Comitato per i rapporti con le organizzazioni sindacali nel proprio parere tecnico le forti criticità riscontrate e la necessità di condividere la bozza con i lavoratori, rilevando, altresì, la brevità del termine concesso.

L'assemblea del personale formulava un giudizio negativo sulla proposta di modifica del Regolamento e quindi le organizzazioni sindacali chiedevano all'Amministrazione di soprassedere alla decisione di modificare parti rilevanti dell'adottando Regolamento, in specie relative alle condizioni di impiego del personale, ribadendo la priorità di recuperare gli effetti del blocco dei salari.

In data 10 settembre 2021, in vista di un incontro con il Presidente della Corte costituzionale, i sindacati chiedevano la trasmissione delle tabelle economiche allegate al progetto di riforma del regolamento.

La richiesta non veniva riscontrata; successivamente i sindacati inoltravano un proprio documento tecnico.

In data 28 settembre 2021 i sindacati venivano informati, oralmente, della predisposizione di tabelle retributive delle indennità speciali e dell'assegno di servizio che, a loro parere, prevedevano importi in misura sproporzionata tra le varie qualifiche a favore di livelli funzionali rispetto al valore degli incrementi per le prime quattro qualifiche.

Le organizzazioni sindacali scoprivano inoltre che le tabelle, comunicate a voce, in realtà erano state già approvate dalla Corte.

Il 30 settembre 2021 le organizzazioni sindacali inoltravano proprie osservazioni, evidenziando le sperequazioni e la opacità dei criteri di assegnazione degli incarichi speciali.

La modifica del Regolamento veniva approvata il successivo 7 ottobre 2021.

Risultava successivamente che le tabelle relative all'indennità e all'assegno di servizio erano state approvate il 22 settembre 2021.

Nel preambolo della delibera di approvazione trasmessa in data 15 ottobre 2021 vengono citate due proposte della Commissione per gli studi e i regolamenti del 15 luglio e del 5 ottobre 2021, nonché una proposta dell'Ufficio di presidenza del 6 ottobre 2021 del cui contenuto i sindacati non sono stati informati nonostante che il Protocollo per le relazioni sindacali imponga la preventiva informativa e comunicazione alle organizzazioni sindacali.

4.- La ricorrente Confederazione evidenzia che il Regolamento del 24 gennaio 2018, nel prevedere l'azione giudiziaria in autodichia dei soli dipendenti avverso i provvedimenti che li riguardano, non consente in maniera esplicita un ricorso avverso i comportamenti, cioè avverso le condotte omissive o commissive non esternate nella veste di provvedimenti.

A

Con l'effetto che nell'ambito della Corte la tutela giudiziaria dei diritti sindacali dei lavoratori nella forma associativa, ove non concretizzata in provvedimenti diretti ai dipendenti interessati, nonostante il riconoscimento di diritti e prerogative nelle norme interne della stessa Corte, presenta lacune e sostanzialmente viene obliterata.


La ricorrente prospetta quindi una interpretazione adeguatrice delle norme di riferimento chiedendo al Collegio, come sopra evidenziato, il potere di esercitare un'azione analoga, per efficacia, effettività e capacità dissuasiva a quella garantita nel diritto comune dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, nell'ambito dell'art. 39 della Costituzione, che riconosce la libertà sindacale, dell'art. 24 Cost., che prevede la tutela giurisdizionale dei propri diritti e dell'art. 111 Cost., che prevede una tutela efficace ed effettiva in sede di giudizio delle Carte sociali fondamentali e delle Carte dei diritti fondamentali.

E ciò in quanto la logica che giustifica l'attuale persistere dell'autodichia, che rimette allo stesso organo la valutazione e l'interpretazione degli atti che afferiscono alla sua organizzazione, non consente, in presenza di atti che riguardano la regolamentazione del personale della Corte, di scindere la dimensione individuale da quella collettiva, onde ritenere promosse da soggetti terzi le controversie delle rappresentanze del personale connotate da una innegabile plurioffensività.

Ove la via interpretativa non possa ritenersi percorribile, la ricorrente Confederazione chiede la sospensione del giudizio, la trasmissione del fascicolo di causa alla Cancelleria della Corte ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, chiedendo che venga prospettata alla Corte costituzionale in sede giurisdizionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e del Regolamento dei ricorsi in materia di impiego del personale, approvato con delibera del 24 gennaio 2018.

I parametri costituzionali violati sarebbero rappresentati dagli artt. 3, 4, 24, 111, 117 e 137, secondo comma, Cost. nella parte in cui in forma ingiustificata, in presenza anche di atti e comportamenti afferenti all'organizzazione degli uffici e del personale della Corte costituzionale, in caso di lesione della libertà sindacale o di diritti di rappresentanza dei lavoratori, non è consentito il ricorso *ex art. 28* legge 20 maggio 1970, n. 300 o altra azione avente analoghe caratteristiche prevista per la generalità delle rappresentanze dei lavoratori del lavoro pubblico e privato.

5.- La Corte costituzionale costituitasi in giudizio eccepisce il difetto di giurisdizione del Collegio adito.



L'attività della Corte è caratterizzata dal principio di autonomia e indipendenza con l'effetto che nessun giudice avrebbe il potere di imporre un sistema delle relazioni sindacali diverso da quello dalla stessa Corte costituzionale disciplinato, tanto più che si è a fronte di un Protocollo del 2005, sottoscritto da tutte le parti, anch'esso intangibile per sua natura a meno di concorde volontà modificatrice di tutti i sottoscrittori.

In sostanza, secondo la tesi della difesa dell'Amministrazione, l'unico titolare della disciplina del rapporto di lavoro dei propri dipendenti e titolare delle relative relazioni sindacali è la Corte in completa autonomia e insindacabilità in sede giudiziaria, tanto più che il rapporto di lavoro del personale della Corte è in regime di diritto pubblico e non, come sembra ritenere la ricorrente, in regime contrattualizzato.

In ogni caso il ricorso della Cgil presenterebbe profili di inammissibilità nella parte in cui viene censurata la concessione di aumenti retributivi non previamente contrattati con le organizzazioni sindacali. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, tale concessione non integra alcun comportamento antisindacale anche nella ipotesi in cui la decisione di aumentare la retribuzione sia stata adottata unilateralmente e il sindacato non sia stato coinvolto (Cass. 11 marzo 2005, n. 5343).

Nel merito la difesa dell'Amministrazione sostiene la infondatezza del ricorso.

È prassi da tempo consolidata che le tabelle retributive vengano adeguate secondo la stessa percentuale stabilita per il personale di magistratura senza all'uopo alcuna contrattazione con il sindacato. Anzi, per il personale di magistratura, vi sarebbero stati dei conguagli negativi con necessità di recupero di somme date in via di anticipazione che invece la Corte, nell'ambito della propria autonomia, non avrebbe effettuato nei confronti dei propri dipendenti. Inoltre nessuna violazione del vigente Protocollo per le relazioni sindacali è stata commessa dalla Corte costituzionale.

Infatti sarebbe stata data tempestiva informazione ai sindacati dell'avvio dei lavori della riforma con nota 19 febbraio 2021; nell'aprile 2021 il Vice Segretario generale aveva informato i sindacati che i lavori erano in corso e che, per tale motivo, non vi era ancora un testo da distribuire; il testo della riforma veniva infine consegnato il 24 giugno 2021, una volta terminati i lavori della Commissione per gli studi e i regolamenti. I sindacati hanno potuto esporre le loro argomentazioni dinanzi al Comitato dei Giudici presieduto dal Presidente della Corte costituzionale (13 luglio 2021). Rinviato a dopo l'estate l'esame definitivo, il 22 settembre 2021 la Corte stabiliva di procedere ad alcuni incrementi economici di voci indennitarie; in data 28 settembre 2021 si svolgeva un incontro con il Presidente in cui i sindacati erano

nuovamente invitati a formulare le ultime considerazioni sulla proposta di riforma. Nella seduta del 5 ottobre 2021 la Commissione per gli studi e per i regolamenti esaminava a fondo le osservazioni dei sindacati e, in sede di esame e approvazione finale, in data 7 ottobre 2021 la Corte ha tenuto conto delle osservazioni dei sindacati come si evince dal relativo verbale.

Conclude, quindi l'Avvocatura dello Stato chiedendo una pronunzia di inammissibilità e nel merito il rigetto del ricorso.

All'udienza di trattazione del 19 maggio 2022, dopo l'ampia discussione in cui entrambe le parti hanno ribadito le proprie posizioni, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Considerato in diritto

1.- Il Collegio ritiene di declinare la propria giurisdizione a favore del giudice del lavoro.

La delibera del 24 gennaio 2018 contenente il "Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale" prevede il ricorso in autodichia davanti ai Collegi giudicanti di primo e secondo grado a tutela dei soli dipendenti della Corte costituzionale avverso provvedimenti che li riguardano, nulla prevede in ordine alla tutela dei diritti e delle prerogative delle associazioni sindacali operanti all'interno della Corte.

Né alcuna previsione in tal senso è contenuta nel Protocollo del 2005 siglato dal Presidente del Corte costituzionale e dalle organizzazioni sindacali, e ancor prima, dal Regolamento dei servizi e del personale del 10 febbraio 1984 nella formulazione degli artt. 55, 56 e 57 regolanti i diritti sindacali.

In sintesi non vi è alcuna disciplina, nell'ambito delle norme interne della Corte costituzionale, che legittimi il ricorso giurisdizionale in autodichia di organismi rappresentativi sindacali interni alla Corte tanto più che la lesione prospettata attiene a comportamenti omissivi o commissivi non esternati nella forma di provvedimenti amministrativi, come tali non interessanti in maniera diretta e immediata i singoli dipendenti ma un organismo rappresentativo degli stessi che intende far valere posizioni soggettive e prerogative a esso solo riferibili.

È opportuno richiamare l'insegnamento della Corte costituzionale per la quale l'autonomia normativa degli organi costituzionali "[...] ha un fondamento che ne rappresenta anche il confine giacché, se è consentito agli Organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non spetta invece loro, in via di


d

principio, ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive [...]. Del resto, queste ultime controversie, pur potendo avere a oggetto rapporti non estranei all'esercizio delle funzioni dell'Organo costituzionale, non riguardano in principio questioni puramente interne a esso e non potrebbero perciò essere sottratte alla giurisdizione comune" (sentenza Corte cost. n. 262 del 2017).

La Confederazione ricorrente, ben consapevole di tale quadro ordinamentale, prospetta a questo giudice, chiedendo che venga trattenuta la giurisdizione, una interpretazione adeguatrice/chiarificatrice che garantisca la tutela dell'esercizio delle prerogative collettive sindacali riconosciute in specie nell'art. 57 del Regolamento dei servizi e del personale e dal Protocollo del 2005. Al riguardo sostiene che non si potrebbe scindere, nell'ambito dell'autodichia, la dimensione individuale del rapporto di lavoro da quella collettiva trattandosi di controversie connotate da innegabile plurioffensività. Per l'effetto, sempre in via interpretativa, chiede l'accertamento della lesione che assume subita, la tutela effettiva e concreta della dimensione collettiva e delle prerogative sindacali all'interno della Corte, il diritto alla contrattazione, l'adozione di misure dissuasive e ripristinatorie della funzione, del ruolo e dell'immagine del sindacato con l'ordine diretto alla Corte di rinnovare la consultazione sindacale per gli aspetti normativi e retributivi.

2.- Ritiene tuttavia il Collegio che la richiesta interpretazione non possa trovare favorevole esame per il tenore univoco delle disposizioni poste dai sopracitati artt. 1 e 2 della delibera del 2018 da leggersi alla luce dell'art. 12 delle preleggi al codice civile; trattasi, invero, di disposizioni di strettissima interpretazione, eccezionalmente derogatorie rispetto al diritto comune, finalizzate, quanto ai giudizi relativi ai rapporti di lavoro del solo personale dipendente in servizio e in quiescenza, concretizzati nella veste formale di provvedimenti amministrativi, a rendere immune la Corte costituzionale da ingerenze esterne da parte del giudice ordinario. Appare evidente la perimetrazione rigida dei confini delle materie giustiziabili e degli interessi sottoponibili all'esame dei Collegi giudicanti di primo grado e di appello.

Le relazioni sindacali infatti, pur contemplate dalla Corte nel proprio Regolamento del 1984 e pur regolamentate d'intesa con le organizzazioni sindacali nel Protocollo del 2005, non sono state rimesse alla sfera riservata agli Organi giurisdizionali interni della Corte. Cionondimeno, ritiene il Collegio che non sia



possibile ipotizzare la mancanza di tutela giudiziaria del momento associativo del rapporto di lavoro dei dipendenti della Corte costituzionale in violazione dei principi costituzionali vigenti e in specie del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), del diritto di agire in giudizio per la tutela di diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.), nonché degli artt. 39 e 111 Cost. Deve quindi concludersi che, lungi da una irragionevole compressione del diritto delle associazioni sindacali in violazione dei principi costituzionali in materia, queste ben possano agire in giudizio all'interno tuttavia dell'ordinario regime di tutela dei diritti sindacali dinanzi al giudice del lavoro.

3.- Non può accogliersi, come preteso nel ricorso, in alternativa alla interpretazione adeguatrice/chiarificatrice, la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale per lo scrutinio della legittimità costituzionale dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e delle norme regolamentari sopra indicate.

Anche in disparte le problematiche sulla natura sostanzialmente costituzionale della legge n. 87 del 1953 - (legge di prima attuazione della Corte, di valore equiparato alla Costituzione ai sensi dell'art. 137, secondo comma, Cost. e dell'art.1 della legge costituzionale n. 1 del 1953 che a essa fa riferimento come legge di prima attuazione delle norme costituzionali in materia) - è d'uopo sottolineare che l'art. 14, la cui formulazione è prospettata dalla ricorrente come sospetta di incostituzionalità, si limita tra l'altro a prevedere che la Corte "può disciplinare" l'esercizio delle sue funzioni con regolamento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tale disposizione quindi si configura come attributiva dell'astratto potere regolamentare alla Corte, se e nella misura in cui la stessa Corte intenda esercitarlo, cioè si configura come "fonte di autonomia" (cfr. sentenza Corte cost. n. 262 del 2017), mentre le norme censurabili in un ipotetico giudizio di costituzionalità in ordine alla mancata previsione di giustiziabilità in autodichia delle prerogative delle associazioni sindacali sono riposte nel RSP del 1984 i cui artt. 55, 56 e 57 disciplinano in concreto l'attività sindacale all'interno della Corte e nel Regolamento per i ricorsi del personale del 24 gennaio 2018.

Tali disposizioni sono quindi gli atti applicativi della sopradetta fonte di autonomia, atti in cui la Corte ha esercitato in concreto il proprio potere normativo, nulla prevedendo sulla legittimazione del sindacato a ricorrere all'interno degli organi giurisdizionali di autodichia.

La giurisprudenza della Corte ha ritenuto non sindacabili tali regolamenti (anche i regolamenti cosiddetti minori secondari), nel giudizio di attività costituzionale in via

d

incidentale non avendo gli stessi valore di legge e quindi essendo estranei al sindacato di costituzionalità affidato alla Corte ex art. 134 Cost. Tali disposizioni normative infatti “sono estranee al sindacato di legittimità affidato alla Corte qualunque sia la collocazione che a esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti” (sentenza Corte cost. n. 295 del 2006 e n. 120 del 2014; ord. n. 572 del 1990).

Ne consegue che la prospettata questione di legittimità costituzionale in via incidentale si profila come inammissibile per mancata rilevanza nel presente giudizio; e infatti non potrebbe estendersi, per i motivi sopradetti, ai regolamenti, intangibili in quanto espressione del ripetuto principio di autonomia e indipendenza della Corte e la fattispecie all’esame necessariamente rimarrebbe confermata dagli stessi atti regolamentari.

Ove poi il ricorso debba intendersi implicitamente come diretto avverso il Regolamento così come modificato con deliberazione 7 ottobre 2021, da ritenersi viziato nel procedimento decisionale della Corte per mancata informazione, comunicazione e contrattazione con le organizzazioni sindacali, lo stesso del pari non può che considerarsi inammissibile appunto perché tale Regolamento è espressione della autonomia e della indipendenza normativa della Corte e sottratto come tale a impugnativa.

4.– Deve essere quindi dichiarata la carenza di giurisdizione del Collegio adito, atteso che la controversia, pur vertendo in rapporti non estranei all’esercizio delle funzioni dell’Organo costituzionale e *latu sensu* al rapporto di lavoro del personale dipendente, esula dal ristretto e univoco ambito di giurisdizione affidato al Collegio giudicante adito che vede legittimati a proporre ricorso i soli dipendenti della Corte avverso i provvedimenti amministrativi che li riguardano.

Quindi, conformemente a quanto previsto per le controversie di soggetti terzi esterni alla Corte, la controversia non può che ricadere nell’ambito della giurisdizione comune dinanzi alla quale può essere fatta valere la lamentata lesione dei diritti e delle prerogative sindacali.

5.– In conclusione deve essere declinata la giurisdizione a favore del giudice del lavoro davanti al quale il ricorso potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della odierna sentenza (art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104).

6.– Le spese e gli onorari del presente giudizio, attesa la delicatezza delle questioni trattate, possono essere compensati.

PER QUESTI MOTIVI

IL COLLEGIO

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso n. 3 del 2021;

dichiara la giurisdizione del giudice del lavoro di Roma.

Compensa spese e onorari del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, in data 19 maggio 2022.

Presidente 

Consigliere estensore 

Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il **10 GIU. 2022**

Il Direttore della Cancelleria
(Dott. Roberto Milana)

